

275
5

C.I.S.L.
UNIONE SINDACALE PROVINCIALE = MODENA = V. Badia, 8
.....

Sind. Prov. Bracc.

Modena, 7 Giugno 1951

Prot. n. 10265/T/ LG/gdd

OGGETTO: Contratto monda 1951

A TUTTE LE UNIONI SIND. COLONIALI
DELLA C.I.S.L.
= LL. SS. =

Solo ora siamo in grado di trasmettervi i punti più importanti del Contratto monda, in quanto pervenutoci in data di ieri.

Comunque, le ns/ squadre riceveranno la copia completa con un "Vademecum" per le prime mondine che saranno forniti dalle ns/ Organizzazioni del luogo di risaia.

.....Omissis

Art. 10) = La durata del lavoro minimo è di 240 ore lavorative, escluse le eventuali ore straordinarie.

Art. 11) = L'orario di lavoro è di 8 ore .

Art. 12) = Il lavoro straordinario è compensato come segue:
dai 14 ai 15 anni.....L. 179 orarie
" 15 " 65 " " 199 "

Il lavoro festivo: dai 14 ai 15 anni.....L. 207
" 15 " 65 " " 229

Art. 14) = Le tariffe normali sono le seguenti : dai 14 ai 15 anni
giornaliere L. 880 ; orarie L. 110
Dai 15 ai 65 : giornaliere L. 1.000 ; orarie L. 125.

Oltre alla tariffa di cui sopra, spetta 1 Kg. di riso bianco originario, raffinato, mercantile, per ogni otto ore di lavoro. Il riso dovrà essere consegnato al ritorno della squadra.

Art. 15) = Vitto = giornalmente = pane: gr. 500; riso gr. 300 per 5 giorni la settimana ; gr. 300 di pasta per due giorni la settimana, gr. 40 di grasso, fagioli secchi gr. 60, oppure gr. 300 di patate, conserva di pomodori gr. 15, latte 1/4 di litro, formaggio di raspa gr. 10, sale gr. 15.

Settimanalmente = gr. 150 formaggio da taglio, gr. 150 di carne, gr. 150 di marmellata o, a richiesta, della squadra, gr. 150 di formaggio di taglio, vino 1/2 litro.

Raccomandando il ritorno dei moduli coi dati richiesti.

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO

CONTRATTO COLLETTIVO PER I BRACCIANTI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA
DI MODENA

L'anno 1951, il giorno 2 del mese di aprile tra:
L'Associazione Agricoltori della Provincia di Modena, rappresentata dal Sig. Molinari Francesco, assistito dal Dr. Cerea e Lolli Dr. Giulio;
La Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, rappresentata dal Prof. Baldini Mario, assistito dal Dr. Padovani Giovanni;
La Federazione Provinciale Braccianti e Salarinati Agricoli, rappresentata dai Sigg. : Rossi Sergio, Bozzali Mario e Degli Angeli Enrico;
La Federazione Italiana Salarinati e Braccianti Provinciale, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Sig. Malaguti Enzo, assistito dal Sig. Lugli Gaetano e Balugani Vittorio,

è stato stipulato

il seguente Contratto Collettivo per i Braccianti Agricoli Avventizi della Provincia di Modena, trasferendo in esso le norme del Contratto Collettivo Nazionale, stipulato in Roma il giorno 11 maggio 1950 fra le rispettive Organizzazioni Nazionali.

:::~::~:

Art. 1

Durata del Contratto

Il presente contratto entra in applicazione il giorno 2 aprile 1951 e resterà in vigore sino al 31 Ottobre 1952.

Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se nessuna delle Organizzazioni contraenti ne richiederà la cessazione dandone regolare disdetta tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegate le proposte di modifica.

Le trattative sulle proposte avanzate dovranno comunque iniziare entro un mese dall'incontro della disdetta.

Art. 2

Definizione braccianti Avventizi

Braccianti avventizi sono quei lavoratori di ambo i sessi, che occupati abitualmente in agricoltura, vengono assunti giornalmente, senza vincolo di durata, per l'esecuzione dei vari lavori di carattere ordinario, straordinario, ed accessorio, ricorrenti nelle aziende agricole e che sono retribuiti con paga oraria.

Art. 3

Assunzione

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle leggi vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4

Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5

Squadra d'aia nella Trebbiatura del frumento e dei marzatelli.

Per la trebbiatura del frumento e dei marzatelli i coltivatori, in aggiunta alla forza lavorativa della propria famiglia, dovranno assumere una squadra d'aia, costituita da braccianti agricoli (per due terzi uomini e per un terzo donne), così composta a seconda delle diverse potenzialità della trebbiatrice:

Battitore di m.	1,37	con pressa :	unità 16	e senza pressa:	unità 20
"	"	"	" 16	"	" 18
"	"	"	" 14	"	" 16
"	"	"	" 8	"	" 12
"	"	"	" 6	"	" 8

Data la particolare situazione agricola della Provincia, si riconosce che la squadra d'aia non compie lavoro straordinario, ma può compiere lavoro notturno e festivo.

Art. 6

Previdenza, Assistenza, Assegni Familiari, Tutela della Maternità

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli Infortuni, le malattie, gli Assegni familiari, le gestanti, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 7

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.

La durata dell'orario normale del lavoro, tenute presenti le disposizioni del R.D. 10/9/1933, n. 1936, è nei vari mesi dell'anno stabilita come segue :

Dal 1. Novembre al 31 Gennaio	ore 6
Dal 2 Febbraio al 15 maggio	" 8
Dal 16 maggio al 15 agosto	" 9
Dal 16 agosto al 31 ottobre	" 8

Il tempo occorrente per la martellatura della falce durante il lavoro di falciatura, deve essere computato nell'orario per lavoro effettivo ; ma è fatto obbligo ai braccianti avventizi di presentarsi al lavoro con falce battuta. = Il tempo occorrente all'operaio per recarsi sul luogo del lavoro non sarà considerato occorrente nell'orario ; sarà invece ritenuto lavoro effettivo quello occorrente per gli spostamenti da uno ad un altro campo o da uno ad altro fondo della stessa Azienda.

Art. 8

Lavoro straordinario, festivo, notturno.

Si considera:

a) = lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale

di lavoro ;

b) = lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba,

c) = lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 9, nonché la festa del Patrono del luogo,

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti :

- = Lavoro straordinario 16%
- = Lavoro festivo 25%
- = Lavoro notturno 50%

Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa,

Art. 9

Giorni festivi

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

- 1) = il primo dell'anno
- 2) = il giorno dell'Epifania
- 3) = il giorno della festa di S. Giuseppe
- 4) = il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
- 5) = il giorno di lunedì dopo Pasqua
- 6) = il giorno dell'Ascensione
- 7) = il giorno del Corpus Domini
- 8) = il 1. maggio = Festa del Lavoro
- 9) = il 2 giugno = Anniversario della Fondaz. della Repubblica
- 10) = il 29 giugno = SS. Pietro e Paolo
- 11) = il 15 agosto = giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria,
- 12) = il 1. di Novembre = Ognissanti
- 13) = il 4 Novembre, giorno dell'Unità Nazionale
- 14) = il 8 Dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione
- 15) = il 25 Dicembre, giorno di Natale
- 16) = il 26 Dicembre = S. Stefano
- 17) = La festa del Patrono del luogo.

Art. 10

Retribuzione

Il salario dei lavoratori sarà corrisposto, secondo le tariffe orarie indicate dall'appendice al presente contratto e per il lavoro effettivamente prestato, a periodi non superiori alla settimana e di regola nella giornata del sabato.

Ai braccianti agricoli addetti ai lavori di cui al presente contratto, sarà somministrato come di consuetudine in soprappiù della mercede, un litro di vino al giorno oppure vinello in proporzione.

0a/AO(aaeO) dat
O| & { ^) d A \A \caai \aaA [| ca^ à \a&| } d aaeze à) \Aa

In caso di impossibilità di effettuare la somministrazione in natura, essa verrà sostituita con una erogazione, sempre in soprappiù di mercede, in ragione oraria di L.7 tenuta presente che la giornata è di otto ore.

Cottimi

Nei lavori retribuiti a cottimo le tariffe relative dovranno essere determinate in modo che sia consentito un guadagno non inferiore al 10 % oltre la paga globale. Il contratto relativo deve intervenire direttamente fra il conduttore o il suo rappresentante nell'azienda ed i lavoratori.

Quando la liquidazione del cottimo dovesse essere effettuata a periodi superiori alla quindicina, ai lavoratori saranno corrisposti adeguati acconti settimanali.

Le condizioni e le modalità di esecuzione di cottimo debbono risultare da contratto stipulato e firmato dalle parti.

Art. 11

Utensili

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Ha il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro, rispondendo delle perdite e dei danni a lui imputati, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 12

Direzione e norme disciplinari

Nei rapporti attinenti al servizio, i lavoratori dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta.

Essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.

I rapporti fra lavoratori e datori di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda.

Art. 13

Trapasso d'Azienda

Il trapasso e la cessazione dell'Azienda non risolvono il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti, anche per quanto concerne crediti di lavoro, nei confronti del nuovo titolare, qualora non sia stato liquidato dal precedente datore di lavoro a norma del presente contratto collettivo.

Art. 14

Controversie

Le controversie individuali, prima di essere deferite all'Autorità Giudiziaria, debbono essere sottoposte all'esame delle Organizzazioni contraenti per un tentativo di conciliazione.

Per le controversie collettive le organizzazioni si impegnano a svolgere attività perchè siano risolte in pieno accordo.

In caso di mancato accordo, saranno deferite alle rispettive ORGANIZZAZIONI Nazionali.

Art. 15

Condizioni di miglior favore

Le norme sopra concordate non modificano eventuali accordi più favorevoli ai lavoratori raggiunti in sedi locali.

=====

PER L'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI
DELLA PROVINCIA DI MODENA

F.to Francesco Molinari

PER LA FEDERAZIONE PROV. DEI
COLTIVATORI DIRETTI

F.to Prof. Mario Boldrini

PER LA FEDERAZIONE PROV.
BRACCIANTI E SALARIALI AGRICOLI

F.to Bozzali Dario

PER LA FEDERAZIONE IT. SALA-
RIATI E BRACCIANTI -CISL

F.to Gaetano Lugli

p. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE :

F.to Dr. G. Giacalone.

Handwritten notes:
Stipendi
3.1.1954
avanti in...